

TI_GERICHTE 16.2000.75 vom 20. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.75

FR: TI_GERICHTE 16.2000.75 du 20 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 16.2000.75 del 20 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.07.2000
16.2000.75

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00075 Lugano 20 luglio 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 19 giugno 2000 presentato da _____ contro la sentenza 30 maggio 2000 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 6 maggio 1997 da _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 614.95 oltre interessi nonché il rigetto dell'opposizione interposta al PE no. _____ dell'UEF di Bellinzona, domande parzialmente accolte dal primo giudice, esaminati gli atti considerato _____ che con istanza 6 maggio 1997 _____ ha convenuto in giudizio _____, ora _____, e _____, titolari del salone da parrucchiere _____, al fine di ottenere il pagamento di fr. 614.95 oltre accessori a saldo della fattura n. _____ emessa il 12 novembre 1996 per la fornitura di prodotti; che le convenute si sono opposte all'istanza sostenendo che la merce fornita e oggetto della fatturazione controversa, non corrispondeva a quella ordinata; che con il querelato giudizio il giudice di pace, addebitando ad entrambe le parti una certa responsabilità (l'istante per non aver indicato chiaramente i termini di reclamo, le convenute per non aver ritornato la merce a loro dire diversa da quella ordinata) ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 250.-; che con scritto 19 giugno 2000 _____ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 19 giugno 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti a giustificazione del mancato pagamento della pretesa avversaria; che pertanto questa Camera è nell'impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che il ricorso deve così essere respinto in quanto nullo ai sensi dell'art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l'art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui

all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 19 giugno 2000 di _____ è nullo. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione: – _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.